SENATO DELLA REPUBBLICA

— IX LEGISLATURA ——

(N. 1306-A)

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(V. Stampato Camera n. 2337)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 aprile 1985

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge al nostro esame dà attuazione al dettato dell'articolo 4 del Protocollo, firmato il 15 novembre 1984 dal Cardinale Segretario di Stato e dal Presidente del Consiglio italiano, che così recita: « Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna ».

Va ricordato al riguardo che il Governo, nel dibattito svoltosi al Senato nell'agosto 1984 sulla « relazione sui principi » che la Commissione paritetica prevista dall'Accordo del febbraio 1984 aveva presentato, non registrò contestazioni ad una tesi che allora espose e che ha ripetuto alla Commissione affari esteri: che si dovesse escludere che « le norme costruite in base ad accordi o intese conseguenziali al Concordato siano norme capaci di entrare automaticamente e direttamente nell'ordinamento italiano. Si tratta di norme che possono entrare attraverso gli atti che sono necessari e, in quanto si tratti di norme modificative o integrative di norme primarie, sarà necessario l'atto legislativo e quindi la presentazione di un disegno di legge al Parlamento, perchè queste norme diventino operanti ed entrino nel sistema.

Si tratterà tuttavia di norme aventi comunque una connotazione specifica, proprio perchè preceduta da intese o accordi dei quali la legge italiana non potrà non tenere conto. Qui sì che si può ritenere che il principio concordatario abbia una sua forza espansiva, non tale da ricondurre queste norme ulteriori sotto l'articolo 7 della Costituzione, ma tale da rendere le leggi che ne conseguono, come dice la dottrina, "leggi rinforzate" che in nessun caso potrebbero essere successivamente modificate da altre che non fossero precedute da accordi o da intese con le medesime Parti ».

Sulla connessione tra i due provvedimenti oggi all'esame di questa Assemblea (n. 1305 e n. 1306), i problemi posti dalla loro contemporaneità, e la scelta procedurale operata dal Governo, la Commissione affari esteri ha discusso, come del resto aveva fatto la Camera dei deputati, in modo approfondito. In quella sede, la maggioranza ha convenuto che questo disegno di legge di attuazione di accordi derivanti dal Concordato, pur avendo veste di disegno di legge ordinario, è sottratto al potere di emendamento delle Camere, poichè vi è, ad esso sottostante, un accordo con soggetti extra-statuali.

Se il Parlamento, nella sua autonomia e sovranità respingesse in tutto o in parte questo disegno di legge, obbligherebbe le duc Parti a modificare l'accordo internazionale già sottoscritto; ma, vigendo quest'ultimo, il disegno di legge che gli da attuazione non può che essere ad esso conforme. Provvedimenti di questo tipo, del resto, non sono estranei al nostro ordinamento: parlando di leggi « rinforzate » si è fatto riferimento, giustamente, a quelle con le quali il Parlamento recepisce accordi stipulati al suo esterno come i contratti collettivi di lavoro, o a quelle che regolano i rapporti dello Stato con confessioni diverse da quella cattolica (articolo 8 della Costituzione) « sulla base di intese con le rispettive rappresentanze ». Del resto il Presidente del Senato, in riferimento alla questione sorta in sede di 3ª Commissione circa la ammissibilità o meno di emendamenti a questo disegno di legge, li ha dichiarati inammissibili con la motivazione che « una modifica unilaterale delle norme contenute in questo disegno di legge - che potrebbe derivare dall'eventuale approvazione degli emendamenti al disegno di legge stesso si porrebbe in contrasto con lo strumento di diritto internazionale che reca quelle norme e con l'atto legislativo al quale sono state allegate, che autorizza la ratifica e prevede l'esecuzione del Protocollo. In sostanza la ammissibilità di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1306 implicherebbe la possibilità per il Parlamento di giungere al-

l'approvazione finale di un testo difforme dal complesso delle norme che formano oggetto degli Accordi internazionali sopra ricordati. E ciò non è evidentemente possibile ... ».

D'altra parte in sede parlamentare la « contestualità » tra l'entrata in vigore del Protocollo e l'approvazione delle norme destinate a renderlo operante nel nostro ordinamento, è sempre stata richiesta.

* * *

La vicenda dei beni ecclesiastici data, in Italia, da 113 anni. Già nel 1871 (l'anno dopo Roma capitale) l'articolo 18 della legge sulle guarentigie assicurava: « Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione, alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno ». Per lungo tempo la norma rimase inattuata, ci furono molte ripetute proposte mai approvate. finchè nel Concordato del 1929, all'articolo 30, si giunse a confermare la disciplina vigente « finchè, con nuovi accordi, non sarà stabilito diversamente »; e la stessa legge applicativa del Concordato (27 maggio 1929, n. 848), si limitò a ratificare il sistema fondato sui « benefici » e sulla erogazione di un supplemento di congrua da parte dello Stato a coloro (vescovi e sacerdoti) che ne erano titolari.

Di tale sistema si propone oggi una modifica radicale, avendo presenti, come è scritto nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984, i « princìpi sanciti nella Costituzione della Repubblica » e « le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa ed i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonchè la nuova codificazione del diritto canonico ».

Il richiamo esplicito all'articolo 20 della Costituzione con cui si apre l'articolo 7 dell'accordo stesso connota in senso nè privilegiato nè discriminatorio il trattamento degli enti ecclesiastici rispetto alle altre persone giuridiche private e agli enti di altre confessioni religiose. Tale trattamento ticne conto della loro appartenenza alla struttura e all'ordinamento della Chiesa e si fonda sul

rispetto della originarietà dell'ordinamento canonico, e sul riconoscimento del ruolo peculiare della presenza cattolica nella storia e nella vita del paese; con esso si fa una scelta in positivo, al di fuori di prospettive di privilegio.

La già citata legge n. 848 del maggio 1929 si ispirava a due princìpi: l'ente ecclesiastico per lo Stato è un ente che ha finalità di culto e di religione, anche se può svolgere altre attività; il riconoscimento di questi enti, così come per le altre persone giuridiche, dipende da un atto amministrativo discrezionale.

Questi principi sono rimasti nel sistema al nostro esame, con l'aggiunta di una duplice garanzia. per la Chiesa, che gli enti strutturalmente destinati al culto non possano vedersi negata la personalità giuridica dall'autorità amministrativa statale; per lo Stato, che la definizione di ente ecclesiastico non serva di copertura per altre attività.

In sostanza, l'ente ecclesiastico deve garantire lo Stato circa la sussistenza di requisiti formali e sostanziali e deve poter fruire degli strumenti necessari per il raggiungimento delle proprie finalità.

Per questo è regolato da una disciplina che mantiene profili di « specialità »: per salvaguardarne le caratteristiche originarie e il collegamento con l'ordinamento della Chiesa. Ma più in generale la disciplina dell'ente si uniforma al diritto comune, anche tenuto conto della evoluzione civilistica della disciplina delle persone giuridiche, per quanto riguarda l'espletamento delle attività diverse da quelle di religione e di culto, la gestione patrimoniale, la tutela dei diritti dei terzi, la registrazione degli enti stessi.

Si tiene anche conto del nuovo codice di diritto canonico del 1983 che prevede la costituzione di due istituti: uno per il sostentamento del clero (can. 1272, 1274), l'altro per aiuti alle chiese più povere (can. 1275) e si dispone il trasferimento dei redditi dei benefici all'Istituto per il clero. In più, il codice canonico auspica (can. 1274) il riconoscimento di entrambi gli istituti da parte dell'ordinamento civile.

La Chiesa innova così, dopo dieci secoli, profondamente la sua struttura, in nome di

una maggiore « comunità » tra tutti i suoi ministri (sacerdoti e vescovi) e i fedeli, e si pone dunque la necessità di accorpare i beni oggi dispersi in Italia in circa trentamila benefici ecclesiastici.

Non si tratta, per lo Stato, di recepire norme di fonte canonistica, ma di individuare le linee di una nuova politica ecclesiastica, in uno spirito di collaborazione con la Chiesa che consenta anche di fare emergere le potenzialità innovative della nostra Costituzione.

* * *

Il titolo I del disegno di legge riguarda gli « enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ». In particolare, l'articolo 1 prevede le condizioni essenziali per il riconoscimento della loro personalità giuridica, e le modalità per ottenerlo. Le condizioni sono il collegamento organico con l'ordinamento canonico, le finalità di religione e di culto e la sede in Italia; mancando uno di questi presupposti non si dà nascita di un ente ecclesiastico nell'ordinamento dello Stato. Quando invece questi presupposti ricorrano, e su domanda esplicita, il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

Per l'articolo 2 (da collegarsi, per completezza, agli articoli 15 e 16) l'esistenza del fine di religione e di culto si presume per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, per gli istituti religiosi e i seminari. Lo Stato li riconosce, recependone le finalità.

Per tutti gli altri enti invece si dà luogo ad un accertamento che deve, in primo luogo, verificare che la finalità di religione e di culto ne sia costitutiva ed essenziale, anche nei casi in cui siano presenti attività di carattere educativo o caritativo.

L'articolo 16 innova rispetto alla legislazione vigente, perchè opera una distinzione fondamentale delle attività degli enti ecclesiastici a seconda che siano o meno di religione o di culto. L'autorità amministrativa potrà accertare l'esistenza della finalità di religione o culto quando questa si concreti in attività dirette all'esercizio del culto, alla cura di anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Quando invece l'ente svolga attività come quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura — che pure « costituiscono una quasi naturale integrazione e irradiazione della missione spirituale della Chiesa » (Casaroli, 15 novembre 1984) — e, in ogni caso, attività commerciali o comunque a scopo di lucro, queste attività, agli effetti civili, non sono considerate di religione e di culto.

Naturalmente gli enti ecclesiastici le possono liberamente svolgere — perchè « attraverso di esse la Chiesa continua ad inserirsi nel vivo della società italiana e a portarvi il suo originale contributo per la promozione dell'uomo e il bene del paese » (Casaroli, 15 novembre 1984) — ma queste saranno disciplinate dalle leggi civili (articolo 15), e, in ogni caso, ai fini del riconoscimento, l'ente dovrà dimostrare, che, costitutivamente e prevalentemente, persegue finalità di religione o di culto.

Questo del riconoscimento degli enti ecclesiastici è uno dei punti più delicati della normativa, perchè la definizione precisa delle finalità è difficile (si cita ad esempio la distinzione sottile tra educazione cristiana e educazione, istruzione e cultura, attività caritative e di assistenza e beneficenza; e più in generale cos'è « costitutivo » dell'atto di religione, e se la religiosità non permei di sè tutta l'attività dell'uomo religioso), e perchè la strada scelta di un riconoscimento « di volta in volta » da parte dell'autorità amministrativa, se garantisce lo Stato, può però aprire, come è stato sottolineato, un contenzioso che sarebbe in contrasto con lo spirito animatore dell'Accordo.

È importante al riguardo, l'affermazione contenuta nella « relazione sui princìpi » della Commissione paritetica: « Anche per evitare dubbi interpretativi si ribadisce che un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può svolgere anche attività che lo Stato non considera di religione o di culto, ma che tali attività restano soggette alle leggi civili e al diritto comune che le riguardano (art. 7, n. 3, Accordo 18 febbraio 1984). Le attività diverse da quelle indicate dall'articolo 7, n. 3, comma 1°, svolte da enti ecclesiastici,

aventi fine di religione o di culto sono equiparate, agli effetti tributari, a quelle della stessa natura svolte da enti aventi fini di beneficenza o di istruzione. Di conseguenza, ove la legislazione fiscale italiana variasse l'attuale sistema di agevolazione degli enti aventi fini di beneficienza o di istruzione considerando il carattere proprio delle diverse attività da essi svolte, la stessa variazione si estenderebbe agli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto ».

Gli articoli 4, 5 e 6 trattano del procedimento che gli enti riconosciuti devono seguire per la iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi degli articoli 33 e 34 del codice civile. Con gli articoli 7 e seguenti si precisa che gli istituti religiosì e le società di vita apostolica possono essere riconosciuti solo se hanno la sede principale in Italia e se sono rappresentati dai cittadini italiani qui aventi domicilio; è richiesto comunque l'assenso della Santa Sede.

Possono esservi (articolo 10) associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili ai sensi dell'articolo 9, sulle quali la Santa Sede esercita la sua autorità in relazione alle attività di religione o culto. Queste possono essere riconosciute a norma del codice civile, e sono in tutto regolate dalle leggi civili. A questo proposito il relatore non ritiene giustificato il rilievo di « privilegio » che si prevederebbe nei loro confronti. Per questo, come per altri articoli, il riferimento all'articolo 20 della Costituzione è da intendersi, come esso letteralmente suona: che il carattere religioso non può « essere causa di speciali limitazioni legislative nè di speciali gravami fiscali »; ma ciò non esclude discipline particolari in rapporto a esigenze particolari.

Le chiese possono ottenere la qualifica (articolo 11) di ente ecclesiastico solo se aperte al culto pubblico e se fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e l'officiatura; alle stesse condizioni, e se in rispondenza alle esigenze della popolazione, sono riconosciute le fondazioni di culto.

Innovativo è il riconoscimento *ex lege* della Conferenza episcopale italiana, in virtù del ruolo che essa svolge nella nuova organizzazione della Chiesa italiana e di quello che svolgerà nel nuovo sistema di sosten-

tamento del clero (articolo 13). Gli articoli 14, 17, 18 e 19 trattano dei capitoli cattedrali o collegiali, della gestione e degli acquisti. Di particolare importanza sono gli articoli 19 e 20 che prevedono la revoca del riconoscimento della qualifica di ente ecclesiastico nei casi in cui vengano a cadere alcuni dei requisiti prescritti, le modalità per determinarla, e la soppressione o estinzione degli enti stessi.

* * *

Il titolo II del disegno di legge (Beni ecclesiastici e sostentamento del clero) sostituisce ai vecchi benefici ecclesiastici un sistema generale di sostentamento del clero che riguarda tutti gli ecclesiastici (vescovi e sacerdoti) che prestino servizio in favore delle diocesi e non più, come attualmente, i soli titolari dei benefici. Si è già detto che questo è un punto fondamentale nel nuovo aspetto dei rapporti Stato-Chiesa introdotto dal Protocollo del 15 Novembre 1984. In luogo dei supplementi di congrua e degli interventi a carico diretto del bilancio statale, vengono introdotte nuove forme di finanziamento, caratterizzate dalla libertà di scelta dei cittadini: vengono incentivati gli atti di liberalità dei privati a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero e, a partire dal 1990, i contribuenti, in occasione della loro dichiarazione annuale dei redditi, potranno determinare la destinazione alla gestione Stato o della Chiesa cattolica dello 0,8 per cento del gettito complessivo dell'IRPEF.

L'Istituto per il sostentamento del clero viene eretto, entro il 30 settembre 1986, in ogni diocesi, e si prevede che possano esserne costituiti altri a carattere interdiocesano (articolo 21).

Gli articoli 22 e 23 ne disciplinano il riconoscimento e gli statuti, mentre all'articolo 24 si stabilisce che la Conferenza episcopale italiana determina, per tutti i sacerdoti in servizio nelle diocesi, una remunerazione uniforme. L'onere di questa sarà ripartito dai vescovi tra l'Istituto diocesano e, eventualmente, l'ente ecclesiastico presso cui il sacerdote assolve ad un incarico: le eventuali controversie su questo argomento sono risolte in ambito canonico (giustamen-

te lo Stato non interviene a nessun titolo rispettando l'autonomia degli ordinamenti ecclesiastici). Nel determinare l'ammontare complessivo della remunerazione l'autorità ecclesiastica terrà conto di eventuali altre retribuzioni che il sacerdote riceve (articolo 33). Quando però la determinazione canonica è perfezionata i sacerdoti acquistano un diritto soggettivo, nell'ordinamento italiano, a ricevere le somme che loro spettano (articolo 24).

Sotto il profilo fiscale la remunerazione del clero è equiparata al reddito da lavoro dipendente, e l'Istituto deve operare e versare le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi dello Stato italiano.

L'articolo 26 precisa le posizioni previdenziali dei religiosi e l'articolo 27 prevede che gli Istituti diocesani riservino una quota delle proprie risorse per quanti abbandonino la vita ecclesiastica se non hanno altre sufficienti fonti di reddito.

La nascita degli Istituti diocesiani per il sostentamento del clero comporta, come si è detto, l'abolizione dei benefici ecclesiastici e la generale ridefinizione degli enti territoriali della Chiesa. Per conseguenza l'articolo 28 dispone che, con il decreto di erezione di ciascun istituto, siano contestualmente estinti la mensa vescovile e i benefici comunque denominati esistenti nella diocesi. L'articolo 29 prevede il riconoscimento delle diocesi e delle parrocchie che, in tal modo, acquistano la personalità giuridica come enti ecclesiastici.

Gli articoli 30, 31 e 32, codificano le conseguenze di questi atti; l'articolo 36 introduce un principio di perequazione tra gli Istituti diocesani, e gli articoli 37 e 38 regolano le vendite a terzi e la precedenza per gli enti pubblici nell'acquisto di immobili che gli Istituti intendessero alienare.

Gli articoli da 39 a 44 disciplinano l'Istituto centrale per il sostentamento del clero e il suo consiglio di amministrazione, l'impegno per la CEI di trasmettere allo Stato italiano un rendiconto annuale relativo alla utilizzazione dei fondi raccolti, con dati analitici che consentano la piena conoscenza della attuazione del sistema autonomo di sostentamento del clero. La CEI è im-

pegnata, altresì, a darne adeguata pubblicità attraverso il proprio organo ufficiale e a diffondere adeguata informazione sul rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme pervenute in base al successivo articolo 47.

Gli articoli da 47 a 51 introducono il nuovo sistema di finanziamento della Chiesa, con particolare destinazione al sostentamento del clero. Il sistema, alla luce delle più avanzate esperienze giuridiche straniere, tende ad agevolare la libera contribuzione dei cittadini e rispetta le loro scelte innovando profondamente sul sistema fino ad oggi vigente per il quale lo Stato ha attinto i mezzi di finanziamento per la Chiesa — motivato dall'incameramento dei beni ecclesiastici dopo il 1870 e dalla funzione sociale del clero — dall'erario pubblico che è alimentato da tutti i cittadini indistintamente, compresi quelli che non condividono tale finalità. Questi articoli sono stati al centro dell'attenzione dei colleghi sia alla Camera dei deputati che presso la Commissione affari esteri del Senato.

Queste norme escludono il sistema di una « tassa per la Chiesa » (come nella Repubblica federale di Germania e nei paesi scandinavi) che dalla dichiarata appartenenza ad una confessione religiosa fa discendere l'obbligo di una specifica contribuzione fiscale. In Italia un analogo sistema vigeva per le comunità israelitiche (regio decreto del 1930) che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale perchè fondato sul presupposto della «appartenenza necessaria del singolo ad una confessione; nè ha rilevanza per il nostro ordinamento costituzionale il fatto che sia garantita la facoltà di sottrarsi a tale obbligo mediante la pubblica dichiarazione di uscita dalla comunità » (sentenza n. 239 del 1984).

La strada scelta della detrazione fiscale richiama piuttosto la convalidata esperienza degli Stati Uniti d'America dove il finanziamento, non solo delle chiese, ma delle attività assistenziali, culturali, sociali, è garantito dalla libera contribuzione dei privati incentivata appunto da sgravi fiscali. È interessante che questo sia accettato e garantito dalle leggi di un paese la cui Costi-

tuzione è fondata sulla più rigida separazione tra lo Stato e le confessioni religiose.

Secondo l'articolo 46, dal periodo di imposta 1989, lo Stato ammetterà a deduzione fiscale le erogazioni in denaro delle persone fisiche destinate al sostentamento del clero. Queste saranno gestite secondo i criteri stabiliti negli articoli da 21 a 25.

Dall'anno finanziario 1990, inoltre (articolo 47), lo 0,8 per cento dell'IRPEF è destinato a scopi di interesse sociale e umanitario a gestione statale, o a scopi di carattere religioso a gestione ecclesiastica sulla base di scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Le somme raccolte dovranno essere utilizzate, rispettivamente, dallo Stato e dalla Chiesa nell'ambito degli scopi indicati dall'articolo 48: nell'ordinamento italiano la legge finanziaria stabilirà le ulteriori determinazioni.

Sono previste anticipazioni da parte dello Stato per l'avvio del sistema e la costituzione di una commissione paritetica tra il Governo italiano e la Conferenza episcopale per verificare l'andamento del sistema e proporre le modifiche che si rendessero necessarie.

L'articolo 50 regola il periodo transitorio di cinque anni (1985-1989) terminato il quale vengono a cessare tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente in favore della Chiesa cattolica, sia per il sostentamento del clero, che per la costruzione e ricostruzione degli edifici di culto.

Di conseguenza, con il 1º gennaio 1987 cessa la tutela dello Stato per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici (articolo 52), mentre per il triennio 1987-1989 questi impegni ed oneri vengono assunti dalla Conferenza episcopale italiana.

L'articolo 53 specifica che gli edifici di culto e le opere pertinenti costruiti con contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione prima di venti anni dall'erogazione del contributo e impone la trascrizione del vincolo nei registri immobiliari e la nullità di atti che comportino violazioni del vincolo di destinazione.

Il dibattito su questa parte della nuova normativa ha avuto motivazioni diverse anche perchè è innegabile che ogni strumento scelto può dar luogo a perplessità che solo la esperienza potrà risolvere o confermare.

Ma il relatore desidera ricordare che nel nostro Paese, ad esempio, non è nuovo il principio della deducibilità fiscale per motivi culturali, sociali e anche religiosi; esso è stato introdotto o è suggerito da varie leggi o proposte di legge per la tutela dei beni culturali, le associazioni di volontariato eccetera; e così il contribuente può influire sulle scelte concernenti la utilizzazione delle entrate tributarie. Il primo provvedimento innovativo in questo senso è il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (articoli 10 e 60), relativamente al reddito di impresa delle persone fisiche. Le erogazioni liberali nel settore sociale, culturale e religioso che questa legge rende fiscalmente deducibili, sono ben più sostanziose dei due milioni di cui all'articolo 46 (la cifra è stata aumentata su proposta del cardinale Casaroli accettata dal Presidente del Consiglio).

Si ritiene, anzi che debba positivamente giudicarsi (anche per quanto riguarda la destinazione dello 0,8 per cento IRPEF) il carattere innovativo della facoltà dei cittadini di poter destinare alcune risorse per scopi di interesse collettivo non necessariamente perseguibili dallo Stato. Non è inutile forse ripetere che tale 0,8 per cento non rappresenta una tassa aggiuntiva, ma l'indicazione del modo come utilizzare una parte delle tasse che già si pagano. Se mai, come ha sottolineato la 6ª Commissione del Senato, sarà necessario fare opera di informazione sul significato e le conseguenze di questa scelta, per ridurre il più possibile il numero di chi si astenesse dalla esplicita dichiarazione della sua opzione; non creando reciprocamente divisioni tra chi opera scelte diverse ma, come in ogni paese civile, rispettandole tutte. Si è pure molto insistito sulla indeterminazione del gettito previsto all'articolo 47. La Commissione finanze del Senato ha notificato che le previsioni sono dell'ordine di circa cinquecento miliardi e poichè si presume che so-

lo una metà della quota introitata sarà destinata alla Chiesa, la cifra risulterebbe notevolmente inferiore a quella che lo Stato eroga attualmente.

Mentre la traduzione in cifre della erogazione è affidata al futuro, già è quantificabile quella oggi impegnata per il supplemento di congrua, per la costruzione di chiese, eccetera, per cui si ritiene eccessivamente allarmante la posizione di chi prevede un forte aggravio sul bilancio dello Stato.

Se mai, per la mentalità, in certe regioni del nostro paese, per mancanza di strutture efficienti della Chiesa, per la possibile soppressione di organismi religiosi periferici, per la incertezza totale del come i cittadini, ancorchè cattolici, si comporteranno di fronte a queste innovazioni che li investono direttamente, questo provvedimento comporta una grossa dose di rischio per la Chiesa.

È, questa, una preoccupazione che il relatore desidera esprimere anche in relazione alla vita di molte istituzioni assistenziali, sociali, educative e culturali non identificabili tra gli enti ecclesiastici ed operanti sul piano civile, per autonoma responsabilità del laicato cattolico.

Si è voluto richiamare l'attenzione su questi aspetti per concludere che non si è di fronte a privilegi per la Chiesa e le sue opere, ma piuttosto ad una situazione nuova da affrontare con la consapevolezza che si tratta di un rischio calcolato da accettare in nome di un principio politico: superare il sistema di privilegi ed insieme di controlli diffidenti nei confronti della Chiesa la cui libertà è un elemento importante che concorre a garantire il pluralismo democratico dello Stato.

Le norme sottoposte oggi al nostro esame riguardano la Chiesa cattolica, ma non costituiscono discriminazione nei riguardi delle altre confessioni religiose, i cui rapporti sono previsti dall'articolo 8 della Costituzione; lo stesso strumento, oppure un altro potrà essere concordato con queste diverse confessioni religiose.

Il 22 aprile scorso è stata insediata presso la Presidenza del Consiglio la Commissione per formulare le « intese » con queste confessioni in vista di nuovi strumenti legislativi. Quella con le Chiese valdesi e metodiste fu firmata il 22 febbraio 1984; proseguono ora gli incontri con le Comunità israelitiche, e si sono poste le premesse con gli Avventisti e i Pentecostali. La Commissione del Governo italiano è la stessa che ha preparato la normativa in esame, e il lavoro compiuto per questa potrà essere utile per gli impegni futuri.

* * *

Il titolo III del disegno di legge (articoli da 54 a 65) definisce il riassetto amministrativo di antichi enti, denominati « Aziende » che, inseriti nel Ministero dell'interno, curano la gestione dei beni coinvolti dalle leggi eversive post-unitarie, non sono stati retrocessi nè trasferiti alle provincie o ai comuni e quindi sono di proprietà dello Stato.

Questo settore non è più responsabile del sostentamento del clero per cui, dal 1º gennaio 1987 il Fondo per il culto, il Fondo di beneficienza e religione in Roma, e tutte le altre Aziende speciali di culto variamente denominate (articolo 54) saranno soppressi. I diversi patrimoni saranno riuniti in un unico « Fondo edifici di culto » dotato di un idoneo consiglio di amministrazione (articolo 57), che ha il compito di utilizzarne i proventi, integrati da un contributo statale per la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti ai fondi e Aziende soppressi e trasferiti al Fondo stesso (articolo 58). Ciò anche per assicurare iniziative in collaborazione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei beni culturali a tutela di un importantissimo complesso di rilievo storico e artistico (articoli 58 e 59). Gli articoli da 60 a 65 regolano le modalità di questi passaggi dai fondi soppressi al nuovo Fondo e stabiliscono norme per investimenti e alienazioni.

* * *

Le disposizioni finali (titolo IV) sanciscono il superamento dell'istituto delle « chiese palatine » collegate ai Savoia e per le quali

lo Stato provvede ancora alla nomina del clero officiante e al suo sostentamento; ferme restando le situazioni attuali, il nuovo clero addetto a queste chiese (articolo 66) sarà nominato dalla autorità ecclesiastica e soggetto alle norme generali.

La proprietà di queste chiese rimarrà invece immutata e i patrimoni di alcune di esse saranno trasferite al Fondo edifici di culto (articolo 69); sul bilancio di questo graveranno le spese di attuazione delle nuove norme, salvo quelle a carico della Presidenza della Repubblica (articolo 70).

Gli articoli 71 e 72 trattano della possibile soppressione di confraternite e fabbricerie e gli articoli 73 e 74 prevedono la armonizzazione con le vecchie norme ancora legate al Concordato del 1929 e del Protocollo actuali.

L'articolo 75 è importante perchè prevede l'emanazione di disposizioni attuative delle nuove norme da parte dello State italiano e della Chiesa cattolica nei rispettivi ordinamenti giuridici, e ne stabilisce il momento di operatività.

Ulteriori atti dovranno essere compiuti (articolo 13 dell'Accordo del 1984) nella linea della collaborazione tra Stato e Chiesa; si cita, per analogia al tema in esame, tutta la materia relativa ai beni culturali ecclesiastici, oltre quelli citati negli articoli 58 e 59: dalla proprietà, alla utilizzazione, alla tutela. Tali beni costituiscono un patrimonio ar tistico e storico di tale entità che deve essere normalizzato e non può essere affidato solo alla buona volontà di enti o di singoli e tanto meno alla improvvisazione disorganica. È importante, ma non sufficiente, aver inserito, tra i settori nei quali lo Stato interverrà in base al gettito proveniente dallo 0,8 per cento dell'IRPEF, la conservazione dei beni culturali.

Carlo Arturo Jemolo autorevolmente scriveva che il sistema dei benefici ed enti ecclesiastici fino ad ora vigente era determinato da visioni separatiste, che peraltro avevano storicamente portato alla soppressione di enti e alla confisca di beni della Chiesa; dalla tradizione giurisdizionalista di fatto operante un controllo sulla amministrazio-

ne ecclesiastica; dal tentativo di riformare la Chiesa con gli strumenti propri della società civile.

Le nuove disposizioni, come nel complesso la revisione del Concordato, intendono superare queste linee culturali, e fanno perno sulla libertà e il pluralismo, la laicità dello Stato e la libertà religiosa; uno Stato neutro ma non indifferente rispetto alla rilevanza del fenomeno religioso, e che dunque riconosce il ruolo della Chesa e dei cattolici in una società pluralista.

Del resto lo Stato deve entrare in forme di collaborazione con tutte le strutture pluralistiche che esistono al proprio interno, ma soprattutto con quegli ordinamenti, come appunto le Chiese, che hanno autonomia e sovranità propria; i rapporti sono basati sulla distinzione della sovranità e il coordinamento delle reciproche competenze.

Qualche collega ha visto, invece, anche nel testo al nostro esame, il perpetuarsi delle vecchie tentazioni giurisdizionaliste, o lo strumento per operare, con il concorso e attraverso una legge dello Stato, una riforma della Chiesa; e, si aggiunge, non proprio nella linea del Concilio Vaticano II.

La conciliazione tra la purezza del fatto religioso e dello spirito evangelico vissuto sine glossa e le norme giuridiche rigorose (si intende quelle del codice canonico e tanto più quelle delle léggi civili) non è fatto semplice; e la storia della Chiesa è attraversata nei secoli da questa problematica spesso vissuta in modo drammatico.

Di qui il rifiuto, da parte di alcuni cattolici, di ogni rapporto concordatario e, tanto più la incomprensione di queste norme che in modo tanto analitico precisano i rapporti dello Stato con la Chiesa nella sua dimensione istituzionale e nella articolazione degli enti che la caratterizzano.

Ma ogni coscienza ecclesiale deve fare i conti con la situazione storica nella quale viviamo e con la realtà del nostro paese.

Già alla Costituente, nel dibattito intorno all'articolo 7, si disse che la Chiesa ha in Italia uno « spessore istituzionale », e si sostenne che la libertà della Chiesa non può essere solo — anche se questo è a tutto prioritario — la libertà delle coscienze.

E d'altra parte anche fatti recenti ci mostrano quanto spesso la libertà religiosa sia un punto di riferimento essenziale del pluralismo culturale e politico di un paese; e come la reale libertà della Chiesa si eserciti con l'uso di strumenti propri ed esiga chiarezza di rapporti con le istituzioni che reggono la società civile all'interno della quale essa opera.

Nel corso della relazione il relatore ha espresso a sua volta delle perplessità per le zone d'ombra sugli enti ecclesiastici e le incertezze di applicazione delle norme per il sostentamento del clero; si è osservato da alcuni che la minuziosità delle norme al nostro esame offusca il valore politico e morale della revisione concordataria. Sono tutte osservazioni legittime; ma il fatto importante è che anche queste norme, come l'Accordo del febbraio 1984, si collocano nella linea dell'articolo 7 della Costituzione per cui « lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », così parallelamente simmetrico al paragrafo 76 della costituzione conciliare Gaudium et spes, ove si afferma che « comunità politica e Chiesa sono indipendenti ed autonomi una dall'altra nel proprio campo ».

Ma quando queste due entità, indipendenti e sovrane, operano nello stesso territorio e nei confronti delle stesse persone che sono ad un tempo ed a pieno titolo cittadini dello Stato e credenti, se questo contribuisce ad evitare equivoci, a render trasparenti tutte le istituzioni ecclesiastiche e civili, a valorizzare le persone e le loro resposabilità di cittadini e credenti, allora anche normative come questa possono avere un senso.

Dicendo che « la Chiesa non pone la sua speranza nei privilegi ad essa offerti dalla società civile », il Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes, 76) aggiunge: « La Chiesa si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione lo richiede ». Gli enti e beni ecclesiastici di cui abbiamo parlato sono queste « cose temporali ». Ne parliamo senza enfasi, come credenti; riconosciamo che non debbano essere dei « privilegi », come cittadini. Ma il Governo ed il Parlamento hanno il dovere di offrire ai cittadini cattolici e ai cittadini laici normative che evitino sospetti reciproci, e garantiscano libertà ed equità per tutti. Per questi motivi la Commissione affari esteri del Senato, a maggioranza, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MARTINI, relatore

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Jannelli)

22 aprile 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, ritenuto che la normativa dia luogo ad una riforma conforme ai principi costituzionali ed attesa altresì la stertta connessione con la materia disciplinata dal disegno di legge n. 1305, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Dissente dal dispositivo favorevole del parere il senatore La Valle, perchè la connessione tra i disegni di legge nn. 1305 e 1306, fuori da una corretta ripartizione di competenze tra lo Stato e la Chiesa cattolica, appare in contrasto con l'articolo 7, primo comma, della Costituzione, e configura, nel disegno di legge n. 1306, un'inammissibile interferenza giurisdizionalistica dello Stato, nell'ordinamento interno della Chiesa cattolica, oltre che contraddire, in alcune norme, il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

ART. 1.

Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 2.

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connosso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

ART. 3.

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

ART. 4.

Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

ART. 5.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART. 6.

Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

ART. 7.

Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.

Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

ART. 8.

Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

ART. 9.

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

ART. 10.

Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

ART. 11.

Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.

ART. 12.

Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

ART. 13.

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

ART. 14.

Dal 1º gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

ART. 15.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.

ART. 16.

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

ART. 17.

Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

ART. 18.

Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

ART. 19.

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 20.

La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

TITOLO II

BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ART. 21.

In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

ART. 22.

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

ART. 23.

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

ART. 24.

Dal 1º gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione

per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

ART. 25.

La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera *a*) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

ART. 26.

Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

ART. 27.

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

ART. 28.

Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.

L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

ART. 29.

Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

ART. 30.

Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.

ART. 31.

Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.

ART. 32.

Le liberalità disposte con atto anteriore al 1º luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione.

Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

ART. 33.

I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

- a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
- b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.

ART. 34.

L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.

La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.

Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

ART. 35.

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.

Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

ART. 36.

Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai

sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

ART. 37.

L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.

Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.

Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato, comune, università degli studi, regione, provincia.

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.

Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data. Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.

Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.

Il contratto di vendita stipulato in vio lazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando:

- a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
- b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.

La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

ART. 38.

Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:

- a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;
- b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

ART. 39.

L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei

suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.

Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.

ART. 40.

Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.

ART. 41.

La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48.

Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.

ART. 42.

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.

L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.

ART. 43.

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

ART. 44.

La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

- a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;
- b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;
- c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;
- d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;
- e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;
- f) l'ammontare delle ritenute fiscali
 e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;
- g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero:
- h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.

La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

ART. 45.

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

ART. 46.

A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 47.

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1º gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

ART. 48.

Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

ART. 49.

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

ART. 50.

I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finan-

ziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme

Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 51.

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.

L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.

Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme,

tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24.

Dal 1º gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

ART. 52.

Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.

Dal 1º gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

ART. 53.

Gli impegni finanzari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.

Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38.

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

TITOLO III

FONDO EDIFICI DI CULTO

ART. 54.

Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1º gennaio 1987.

Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.

Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

ART. 55.

Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto – gestione clero curato, Fondo clero veneto – gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1º gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.

ART. 56.

Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.

ART. 57.

L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito proviciale, a mezzo dei prefetti.

- Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.
- Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:
- il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
- il Direttore generale degli affari dei culti;
- 2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
- 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- 1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

ART. 58.

I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

ART. 59.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.

ART. 60.

Sono estinti, dal 1º gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.

ART. 61.

Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1º gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 62.

I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.

In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

ART. 63.

L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

ART. 64.

I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.

In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 65.

Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66.

Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente.

ART. 67.

Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.

I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1º luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.

ART. 68.

Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.

26 —

ART. 69.

I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.

ART. 70.

Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.

ART. 71.

Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

ART. 72.

Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.

ART. 73.

Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.

ART. 74.

Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.

ART. 75.

Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis.

L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.

Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.